

Associazione
“STRADA DEL RECIOTO E DEI VINI GAMBELLARA D.O.C.”

DISCIPLINARE

**“STRADA DEL
RECIOTO E DEI VINI GAMBELLARA D.O.C.”**

Via Borgolecco 2 – 36053 - GAMBELLARA (VI)
tel. – fax 0444/444.183

DISCIPLINARE

per la costituzione, realizzazione e gestione della
“STRADA DEL RECIOTO E DEI VINI GAMBELLARA
D.O.C.”

(in conformità dell'art. 14 dello Statuto)

Il Presente disciplinare, approvato dall'Assemblea generale di Soci del 14 febbraio 2002 e dall'Assemblea straordinaria del 22 ottobre 2003 è parte integrante dello statuto dell'Associazione “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.” ed ha come finalità:

- **fissare i criteri da adottare per disciplinare il funzionamento degli aderenti all'Associazione “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.”**
- **tutti gli associati regolarmente iscritti sono obbligati alla sua scrupolosa osservanza,**
- **le eventuali modifiche al presente regolamento, su proposta del Comitato Direttivo, sono di competenza dell'assemblea dei Soci.**

Art. 1) – Scopi.

Premesso che per STRADA DEL VINO s'intende un percorso entro un territorio ad alta vocazione viticola di qualità di cui alla legge 10 febbraio 1992, n° 164 e successive modificazioni, segnalato e pubblicizzato con appositi cartelli e dotato di proprio logo,

“La strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.” ha come scopo:

- a) la valorizzazione dei territori prioritariamente a vocazione viticola di qualità idonei all'ottenimento di prodotti a denominazione “Gambellara in armonia alla legge 10.02.1992 n. 164;
- b) la valorizzazione e divulgazione dei valori naturali, culturali, ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico;
- c) far conoscere al pubblico, anche attraverso attività ricreative culturali e didattiche, effettuando la presentazione, la degustazione, la mescita e la vendita dei prodotti vitivinicoli ottenuti nei territori di cui al punto a) nel rispetto delle norme previste per le aziende produttrici;
- d) abbinati ai vini con denominazione di origine “Gambellara” possono far parte quei prodotti tipici di qualità sempre con denominazione “Gambellara” o anche con altre denominazioni a condizione che le stesse diano origine a prodotti riconosciuti tipici o ad indicazione geografica protetta (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998) , ottenuti all'interno, in tutto o in parte, del territorio delimitato dal disciplinare di produzione Vini Doc “Gambellara”.

Art. 2) – Soci.

Possono far domanda di partecipare all'associazione “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.” le seguenti categorie di soggetti , pubblici e privati interessati a perseguire le finalità di cui all'art. 1 :

- a) produttori vitivinicoli , singoli e associati, e cantine;
 - b) imprese esercenti l'attività dell' agriturismo;
 - c) produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell'area di riferimento;
 - d) le enoteche ;
 - e) gli esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici;
 - f) i ristoranti e gli esercizi addetti alla somministrazione dei pasti alimenti e bevande
 - g) imprese esercenti l'attività turistico - ricettiva ;
 - h) le imprese artigiane ed assimilabili e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada;
 - i) gli enti locali territoriali (Province, Comuni, Comunità Montane) e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - j) consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione di origine;
 - k) associazioni ed organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori agricoli;
 - l) associazioni economiche, culturali e turistiche locali;
 - m) istituti professionali scolastici dei settori interessati.
- Tutti i soci devono rispondere agli standard minimi di qualità previsti dall'art. 4 al fine di qualificare l'offerta enoturistica della "*Strada*".

Art. 3) – Territorio.

Il territorio della Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C. è da intendersi suddiviso in due sottozone:

- a) Zona A , intesa come territorio interessato direttamente dal disciplinare di produzione;
- b) Zona B, che comprende tutto il territorio comunale dei comuni inseriti parzialmente in zona Doc e quello dei Comuni limitrofi.

Art. 4) – Standard di Qualità.

Gli standard minimi di qualità riguardano i seguenti soggetti:

a) per aziende vitivinicole e cantine.

Dotazioni e servizi obbligatori (standard minimi di qualità) :

- 1) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e che, nel caso di aziende di vinificazione o di vinificazione ed imbottigliamento, può essere anche al di fuori della zona di produzione, purché nell'ambito della zona di vinificazione individuata dal relativo disciplinare di produzione approvato ai sensi della legge 164/1992;
- 2) disponibilità di aree attrezzate per la sosta temporanea in spazi aperti;
- 3) disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli ospiti, adeguatamente forniti di materiale informativo sull'azienda (storia e profilo della proprietà, scheda sui vigneti e sulla cantina, schede di prodotto), sulla strada dei vini e sui vini (DOGC,DOC,IGT)e prodotti tipici della zona (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998);
- 4) possibilità di offrire visite organizzate sotto forma di percorsi a carattere informativo - didattico per l'enoturista ;
- 5) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea, con affissione di un elenco visibile dei prezzi dei prodotti in vendita o degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti;

- 6) disponibilità di bicchieri di forma adatta al tipo di vino da servire;
- 7) possibilità di vendita di vini (DOCG, DOC, IGT) della rispettiva zona della Strada regolarmente confezionati in bottiglie di vetro;
- 8) disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato ed informato;
- 9) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello dichiarato al Comitato responsabile della Strada del Vino entro il 1^ gennaio di ogni anno. L'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 12 ore settimanali, di cui 4 ore in giorno prefestivo o festivo. L'azienda potrà essere chiusa per un periodo non superiore a 40 giorni durante la vendemmia e/o le ferie annuali. Il Comitato responsabile garantisce, all'interno della "Strada del Vino", con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi nel periodo vendemmiale;
- 10) affissione visibile, nel locale di accoglienza, della mappa del territorio specifico della Strada con indicazione del percorso stradale e della localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa;
- 11) indicazione, nella segnaletica apposta all'ingresso, del logo della Strada, del nome dell'Azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
- 12) arredamento del locale di accoglienza degli ospiti in sintonia con la tipicità del luogo.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- telefono pubblico ubicato all'interno della struttura o in prossimità dell'azienda;
- parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
- disponibilità di servizi igienici esclusivi per i visitatori;
- disponibilità, nel locale di accoglienza, di strumenti informatici collegati telematicamente al centro informazioni della "Strada";
- personale a conoscenza di lingue straniere;
- organizzazione di visite guidate ai vigneti;
- vetrina contenente i bicchieri da degustazione, cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate caratteristiche igieniche;
- frigo-vetrina o locale per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
- piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stanziamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, identificazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati;
- organizzazione di attività didattiche anche per scolaresche.

b) per agriturismi.

Ai fini dell'inserimento nella Strada del Vino, le aziende agrituristiche di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole.

Dotazione e servizi obbligatori:

- indicazione, nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda, del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
- obbligo di esposizione di un congruo numero di vini Doc relativi alla Strada del vino, anche se l'azienda non è vitivinicola;

- disponibilità, nel caso in cui l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, di una carta dei vini comprendente le principali tipologie di vini Doc propri o di aziende aderenti alla Strada, o comunque della zona interessata e di almeno un menù degustazione con prodotti tipici della zona interessata;
- possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG,DOC,IGT) e i prodotti tipici (DOP,IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- disponibilità, nel locale di accoglienza, di strumenti informatici collegati telematicamente al sito web della Regione o a siti specifici per informazione turistica ed enogastronomia;
- personale a conoscenza di lingue straniere;
- possibilità di vendita dei vini della rispettiva zona della Strada, in bottiglie confezionate;
- organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione, visite ai vigneti o alle cantine anche per scolaresche;
- disponibilità di servizi igienici esclusivi per gli ospiti.

c) per aziende agricole specializzate in produzione tipiche.

Dotazione e servizi obbligatori:

- produzione prevalente di prodotti tipici della zona (DOP, IGP, prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) e prodotti biologici;
- ubicazione dell'azienda all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992 ;
- indicazione, nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda, del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
- possibilità di effettuare la vendita diretta o la degustazione delle produzioni tipiche ottenute nell'azienda;
- obbligo di esposizione di un congruo numero di vini Doc relativi alla Strada del vino, anche se l'azienda non è vitivinicola;
- possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG,DOC,IGT) e i prodotti tipici (DOP,IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- disponibilità, nel locale di accoglienza, di strumenti informatici collegati telematicamente al sito web della Regione o a siti specifici per informazione turistica ed enogastronomia;
- personale a conoscenza di lingue straniere;
- organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione, visite ai vigneti o alle cantine anche per scolaresche;
- disponibilità di servizi igienici esclusivi per i visitatori.

d) per enoteche.

Dotazione e servizi obbligatori:

- ubicazione dell'esercizio all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992 ;
- disponibilità di una lista dei vini che comprenda una significativa rappresentanza di aziende aderenti alla strada, con più di una tipologia di vino per azienda;
- esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei vini Doc della "Strada",
- affissione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della "Strada" che devono essere comunicati al Comitato di gestione;
- uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato ed informato;
- possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG,DOC,IGT) e i prodotti tipici (DOP,IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- allestimento di uno spazio degustazione,
- organizzazione di brevi corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada",
- impiego di personale a conoscenza di almeno una lingua straniera.

f) per ristoranti ed esercizi addetti alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Dotazione di servizi obbligatori:

- ubicazione dell'esercizio all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992 ;
- esposizione con particolare cura nel locale d'ingresso e/o di accoglienza dei clienti, di una significativa gamma dei D.o.c. della "Strada";
- disponibilità di una carta dei vini , adeguata ed aggiornata , comprensiva di una significativa rappresentanza dei vini provenienti da aziende vitivinicole facenti parte della "Strada" , i quali devono essere esposti alla clientela in modo da avere una adeguata visibilità;
- comunicazione periodica dei prezzi di vendita dei vini tipici della zona al Comitato di gestione;
- uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta al tipo di vino da servire e personale di servizio adeguatamente preparato ed informato in relazione alla degustazione dei vini;
- disponibilità di un menù di degustazione comprensivo di prodotti e piatti tipici della zona interessata alla "Strada";
- possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG,DOC,IGT) e i prodotti tipici (DOP,IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- personale a conoscenza di lingue straniere;
- prezzo del pasto comprensivo di coperto e di servizio.

g) per imprese turistico - ricettive.

Dotazione di servizi obbligatori:

- ubicazione dell'esercizio all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992;
- possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG,DOC,IGT) e i prodotti tipici (DOP,IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona;
- disponibilità di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla Strada e sul territorio;
- qualora la struttura turistico - ricettiva abbia un ristorante all'interno, valgono le indicazioni di cui al precedente punto , comma f , relativamente agli esercizi di somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- presenza di strumenti informatici collegati telematicamente con i centri di informazioni relativi alle Strade del Vino;
- personale a conoscenza di lingue straniere,
- organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole, alle cantine e ad ogni altra struttura od esercizio facenti parte della "Strada".

h) per imprese artigiane ed assimilabili.

Dotazione e servizi obbligatori:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992;
- esercizio di un'attività artigianale con caratteri di tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei territori ad alta vocazione vitivinicola;
- possibilità di effettuare visite guidate , se interessanti ai fini della conoscenza, dei processi di lavorazione tradizionali locali;
- esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e comunicazione degli stessi al comitato di gestione della Strada;
- possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada.

Servizi facoltativi che vengono suggeriti, ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio:

- organizzazione di corsi o visite guidate aziendali in collaborazione con aziende vitivinicole ed agriturismi;
- offerta di spiegazioni del processo di lavorazione in una o più lingue straniere.

i) per enti locali territoriali e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Dotazioni e servizi obbligatori:

- includere in tutto o in parte la zona di produzione di cui alla L. 164/92 entro il territorio di loro competenza.

Gli Enti locali e la Camera di Commercio possono altresì offrire ulteriori servizi. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- costituire uno o più centri d'informazione locale con personale adeguatamente preparato;
- distribuire il materiale informativo della "Strada" e di tutte le iniziative che vi si svolgono;

- disporre di strumenti informatici collegati telematicamente con gli eventuali "Musei del Vino" e con il centro di informazioni relativo alla "Strada".

j) per consorzi, associazioni economiche, culturali e turistiche locali.

Dotazioni e servizi obbligatori:

- rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio della zona di produzione di cui alla L. 164/92;
- offrire riferimenti informativi mediante personale di adeguata formazione e competenza:

I Consorzi o le Associazioni possono altresì offrire ulteriori servizi. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica, senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati:

- organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole e ad ogni altra struttura o esercizio facenti parte della "Strada";
- personale con conoscenza di lingue straniere;
- disporre di strumenti informatici collegati telematicamente con i futuri "Musei del Vino" e con il centro di informazione relativo alla "Strada".

k) per Musei della Vite e del Vino

Dotazioni e servizi obbligatori:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992;
- apertura al pubblico negli orari concordati con il Comitato di Gestione della Strada;
- possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della "Strada";
- carattere di unicità, nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale, della collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel "Museo della vite e del vino".

Art. 5) – Adesioni alla Strada

La domanda di ammissione va indirizzata al Comitato direttivo che entro 60 giorni dalla data di presentazione esprime il proprio parere provvisorio sull'accettazione della domanda.

I soggetti che all'atto dell'adesione non siano in possesso degli standard minimi previsti dal presente disciplinare, devono adeguarsi agli stessi entro e non oltre il periodo massimo di 15 mesi.

Art. 6) – Quote.

Per le spese di funzionamento della Strada sono stabilite le seguenti quote:

- a) una quota di ammissione;
- b) una quota annuale minima uguale per tutti gli aderenti;
- c) una quota per categorie che verrà stabilita annualmente dal Comitato direttivo e conguagliata a consuntivo. Tale quota sarà variabile, relativa ai servizi ed alle iniziative di cui le categorie beneficeranno.

La quota di ammissione è stabilita dall'assemblea, ed è unica per tutte le categorie.

CATEGORIA SOCI	Quota adesione	Quota annuale
Produttori, vitivinicoli, singoli o associati e cantine	50, 00 euro	50, 00 euro
Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo	50, 00 euro	50, 00 euro
Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche.	50, 00 euro	50, 00 euro
Enotecche.	50, 00 euro	50, 00 euro
Esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici.	50, 00 euro	50, 00 euro
Imprese esercenti l'attività di ristorazione e somministrazione pasti, alimenti e bevande.	50, 00 euro	50, 00 euro
Imprese esercenti l'attività turistico - ricettiva.	50, 00 euro	50, 00 euro
Imprese artigiane ed assimilabili e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada	50, 00 euro	50, 00 euro
Enti locali territoriali (Province, Comunità Montane) e CCIAA.	50, 00 euro	50, 00 euro
Consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione di origine.	50, 00 euro	50, 00 euro
Associazioni e Organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori agricoli	50, 00 euro	50, 00 euro
Associazioni economiche, culturali e turistiche locali.	50, 00 euro	50, 00 euro
Istituti professionali scolastici dei settori interessati.	50, 00 euro	50, 00 euro
Comuni fino a 5000 abitanti	50, 00 euro	50, 00 euro
Comuni con più di 5000 abitanti	50, 00 euro	50, 00 euro

Art. 7) – Logo.

Il logo che rappresenta l'associazione è contraddistinto da un'immagine stilizzata di un calice di vino che racchiude una strada che, con un tragitto sinuoso, si perde all'orizzonte. Superiormente, sulla parte destra, compare l'immagine stilizzata di un sole. Il colore prevalente è un giallo paglierino, che richiama i vini della zona.

Può utilizzare il marchio solamente il socio aderente alla strada.

Cartelli, insegne e quant'altro riprodotto il marchio devono essere oggetto della massima cura, pulizia devono essere in originale e non fotocopiati.

Viene concesso, da parte del comitato direttivo, l'utilizzo del marchio a tutte quelle imprese che fattone richiesta ed ottenuta l'autorizzazione definitiva, s'impegnano a mantenere gli standard di qualità, rispettare statuto,

regolamento, eventuali altre norme venissero emanate e a perseguire gli scopi e le finalità della “Strada”.

Può essere revocato, come previsto dal successivo art. 10, temporaneamente o definitivamente l'uso del marchio a quelle aziende che abbiano operato in violazione delle norme statutarie o del presente disciplinare.

Art. 8) – Percorso.

“La Strada” come primo tracciato si snoda sull'esistente percorso della Strada del Vino Recioto di Gambellara, potrà essere aggiornato, rivisto ed integrato, ma non potrà in alcun modo arrecare pregiudizi o danni ai detentori di cartellonistica installata a cura del Consorzio tutela vini Doc “Gambellara”.

Il percorso potrà essere aggiornato ogni 5 anni o quando venga richiesto da almeno il 30% delle aziende vitivinicole direttamente interessate alla “Strada” ed approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il suddetto percorso è quello che contraddistingue la “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C. ” da questa possono staccarsi delle diramazioni con segnaletica propria che possono ricongiungersi o meno con la “Strada”. Dette diramazioni, con proprio logo, ma con cartellonistica uguale tra di loro verranno denominate “itinerari” e potranno interessare i vari prodotti agro-alimentari, della cultura, dell'artigianato locali, ecc. .

Dalla “Strada” e/o dagli itinerari possono inoltre partire i “sentieri” da percorrere a piedi o in bike.

Tutti questi itinerari e sentieri devono essere proposti da enti od associazioni che ne definiscono i programmi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 9) - Attività di controllo degli standard minimi di qualità.

Al fine di migliorare l'offerta e monitorare la qualità dell'ospitalità degli aderenti alla Strada , l'attività di controllo è affidata ad un Comitato Tecnico, costituito da almeno tre esperti in materia, individuati dal Comitato di Gestione fra soggetti non aderenti alla Strada oppure ad organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme ISO.

Il Comitato Tecnico effettua i controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il rispetto degli standard minimi di qualità e, per meglio svolgere i propri rilievi, può farsi coadiuvare da personale altrettanto esperto (giornalisti - operatori) che saranno chiamati a relazionare sulla loro attività, svolta in modo anonimo, almeno una volta all'anno.

Il Comitato Tecnico redigerà un verbale per ogni sopralluogo; in base al verbale, il Comitato Direttivo prenderà, qualora ne sussistano i presupposti, gli opportuni provvedimenti.

Art. 10) – Provvedimenti disciplinari e sanzioni.

Essi si applicano per tutti i Soci iscritti alla associazione.

I Soci inadempienti alle norme statutarie e al presente regolamento, o in base ai controlli effettuati dal Comitato Tecnico , saranno sottoposti a particolari provvedimenti che si concretizzeranno in:

- RICHIAMI CON DIFFIDA, -
- SOSPENSIONE TEMPORANEA (breve 3 mesi; media 9 mesi; lunga 18 mesi) dall'utilizzo del marchio e delle insegne,
- ESPULSIONE CON DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO, provvedimenti che verranno quantificati obiettivamente dal comitato direttivo. Qualora l'Associazione stia predisponendo cataloghi, CD – ROM, video, filmati e quant'altro, l'azienda in fase sospensiva non verrà inserita negli elaborati.

Art. 11) – Comitato di Gestione.

In riferimento all'art. 7 dello statuto dell'Associazione, il Comitato Direttivo o Comitato di Gestione , nel cui ambito le aziende produttrici di vino iscritte all'albo vigneti (art. 15 L. 164/92) devono rappresentare almeno il 50%, oltre ad avere i più ampi poteri relativi all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in particolare dovrà:

- procedere alla realizzazione e alla gestione della “Strada” nel rispetto del disciplinare approvato,
- provvedere alla diffusione della conoscenza della “Strada” in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati,
- promuovere l'inserimento della “Strada” nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente,
- curare i rapporti con la Regione e con gli enti locali,
- vigilare sulla corretta attuazione da parte dei soggetti interessati, all'occorrenza delegando anche altri enti di settore idonei allo scopo,
- approvare o meno le adesioni da parte dei soggetti interessati alla “Strada”,
- dare parere consultivo e/o approvare itinerari e sentieri.

Art. 12) – Vini e Prodotti .

L'offerta enogastronomica che caratterizza la "Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C." è la seguente:

- 1) VINI DI QUALITA'
DOC : Gambellara, Monti Lessini, Vicenza
IGT : Veneto, delle Venezie.
- 2) PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI
DOP formaggio Asiago
formaggio Provolone Valpadana
formaggio Grana Padano
Olio extravergine di oliva "Veneto Euganei e Berici"
Sopressa vicentina
- 3) PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI D.L. 173/98

Art. 13) – Controversie.

Qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente regolamento, istituito ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'associazione, potrà venire sottoposta per la risoluzione al Collegio dei probiviri del Consorzio tutela vini Doc “Gambellara”.

Il giudizio del Collegio dei Proviviri è inappellabile.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell'assemblea dei Soci.